

COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

**DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE,
INTEGRATIVE ALLA
VENDITA DI PRODOTTI
PETROLIFERI PRESSO GLI
IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE
CARBURANTI**

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune di Codroipo l'esercizio dell'attività integrativa di somministrazione di alimenti e bevande, presso gli impianti di distribuzione carburanti, prevista dall'art. 16, commi 4, della L.R. 8/02 e dalle vigenti norme in materia.
2. Restano salve le diverse prescrizioni urbanistiche e quelle concernenti la sicurezza stradale, sanitaria ed ambientale.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) operatore, il titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza per la vendita dei prodotti petroliferi;
 - b) per attività integrativa, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande integrativa alla vendita di prodotti petroliferi presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, prevista al comma 4, art. 16, L.R. 8/002;
 - c) per DIA, la denuncia di inizio attività prevista dall'art. 19, della Legge 241/90, con la quale l'operatore attesta il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di commercio di generi alimentari, ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche;
 - d) per superficie aperta al pubblico, l'area a disposizione dell'operatore, pertinente all'impianto di distribuzione carburanti, destinata all'attività integrativa.

Art. 3 (Esercizio dell'attività)

1. Nel rispetto dei principi concorrenziali, l'esercizio dell'attività integrativa di somministrazione alimenti e bevande, come definita al precedente art. 2, non è sottoposta a limiti numerici.
2. L'attività di cui al comma precedente è soggetta a denuncia di inizio attività, con cui l'operatore autocertifica il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande e di avere rispettato le norme igienico-sanitarie e urbanistiche.
3. L'attività integrativa prevede la somministrazione di alimenti e le bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia, richiamata dalla lett. a), art. 67, della L.R.29/05, su una superficie aperta al pubblico non superiore a mq. 250. In caso che nello stesso impianto sia esercitata l'attività integrativa di vendita al dettaglio, di cui al comma 1 dell'art. 16 della L.R. 8/02 e di somministrazione di cui al comma 4 del citato art. 16, le due superfici sommate fra loro non potranno comunque superare il limite di mq. 250.
4. L'attività integrativa deve essere intestata allo stesso soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza per la vendita dei prodotti petroliferi, con la facoltà di avvalersi di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
5. L'orario di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi destinati all'attività integrativa è stabilito dall'operatore, nel rispetto dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di cui alla

lettera a), art. 67, della L.R. 29/05.

6. L'attività integrativa non è trasferibile al di fuori dell'ambito dell'impianto presso il quale è stata avviata, decadendo quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto nel quale è stata ubicata.

7. I locali sede delle attività integrative devono rispettare le caratteristiche costruttive previste sulla sorvegliabilità, di cui al D.M. 564/1992.

Art. 4 (Disposizioni urbanistiche)

1. L'esercizio dell'attività integrativa deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di urbanistica, di igiene e sanità, nonché di quelle inerenti la destinazione d'uso dei locali.

2. Per l'esercizio dell'attività integrativa deve essere messa a disposizione, nell'area di pertinenza dell'impianto, un numero di parcheggi per autovetture almeno pari a un posto macchina per ogni 12 mq.di superficie aperta al pubblico, esclusi spazi di accesso e manovra.

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 66 DEL 12.09.2008
